

## VERBALE ACCORDO

In data 18/12/2023 presso la sede della Navigazione Lago d'Iseo in via Nazionale, 16 a Costa Volpino (BG), sono presenti:

Ing. Giuseppe Tobias Faccanoni, Presidente;

Ing. Emiliano Zampoleri, Direttore d'Esercizio;

Sig. Davide Fracassetti, RSU;

Sig. Luca Rocca, RSU;

Sig. Michael Abeni, RSU;

Sig. Mario Bresciani, RST;

Sig. Stefano Sapienza, RST.

### PREMESSO CHE

- La società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. svolge servizio di trasporto pubblico sul lago "Sebino" tra le provincie di Brescia e Bergamo;
- La società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. riconosce la difficoltà nel reperire manodopera qualificata necessaria per il corretto svolgimento dei servizi;
- La società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. ritiene che i seguenti accordi siano da rivedere nei loro contenuti normativo/economici:
  - 27 novembre 1984 e s.m.i.;
  - 06 dicembre 2006;
  - 28 dicembre 2006;
  - 13 marzo 2013;
  - 10 giugno 2013.

### SI CONCORDA

Con il presente accordo sindacale la Società Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. e la RSU, nello spirito di fidelizzazione nei confronti dei propri dipendenti che operano in questo particolare territorio e vista la difficoltà nel reperire personale, concordano di istituire il c.d. "SUPERMINIMO" al fine di portare a termine il percorso di parificazione economica del personale dipendente assunto a tempo indeterminato.

A tutto il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, verrà attribuita una voce "**non assorbibile**" di importo economico pari a quanto previsto dalla tabella "*Superminimo*", ad incremento della "*Retribuzione di fatto*". Tale voce verrà percepita per 14 mensilità con effetto su tutti gli istituti contrattuali e sarà inserita nella parte alta della busta paga.

Il "superminimo", in funzione del livello di inquadramento aziendale, sarà sostitutivo dell'attuale "indennità di produttività" in accordo alle seguenti casistiche:

Caso	Situazione attuale	Situazione futura	Note
1	Indennità di produttività non riconosciuta	“Superminimo” riconosciuto come da tabella “Superminimo”	/
2	Indennità di produttività riconosciuta con importo inferiore al valore previsto in tabella “Superminimo”	“Superminimo” riconosciuto come da tabella “Superminimo”	/
3	Indennità di produttività riconosciuta con importo corrispondente al valore previsto in tabella “Superminimo”	“Superminimo” riconosciuto come da tabella “Superminimo”	/
4	Indennità di produttività riconosciuta con importo superiore al valore previsto in tabella “Superminimo”	“Superminimo” riconosciuto come da tabella “Superminimo”	La differenza viene accorpata nell’indennità “ad personam”

Fatto salvo quanto previsto al caso 4 vengono mantenuti invariati gli importi pattuiti ed attualmente riconosciuti quali “Ante 2000”, “ad personam”, “Trattamento sostitutivo”.

Con la stipula del presente accordo si intendono abrogati i seguenti accordi:

- 27 novembre 1984 e s.m.i. (OO.SS.);
- 06 dicembre 2006 – verbale di accordo n.2 (OO.SS.);
- 28 dicembre 2006;
- 13 marzo 2013 (OO.SS.);
- 10 giugno 2013 (OO.SS.).

Le parti concordano di mantenere l’indennità di imbarco, da erogarsi al personale imbarcato, per le sole giornate di servizio prestato, riconosciuta in funzione del livello di inquadramento:

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| a. Capo Timoniere:              | 4,65 € |
| b. Pilota Motorista:            | 4,13 € |
| c. Motorista di prima classe:   | 1,81 € |
| d. Motorista di seconda classe: | 1,55 € |
| e. Assistente di bordo:         | 1,29 € |

Le parti concordano che l’importo del “Superminimo” sarà rivaluto periodicamente, (previo confronto tra le parti) legato alla variazione del contributo di esercizio erogato dalla Regione all’Azienda.

A fronte di quanto sopra, tutti i dipendenti, nel rispetto della normativa vigente, si impegnano a:

- garantire la continuità e la qualità dei servizi erogati dall'azienda;
- nello spirito di responsabilità e collaborazione le parti convengono che nel caso di necessità ed urgenza il personale possa svolgere mansioni diverse dalle proprie ed essere impiegato a bordo o a terra secondo le esigenze di servizio;
- collaborare nella pronta attuazione / esecuzione delle variazioni rispetto al turno di servizio, nel rispetto reciproco dei principi di buona fede e correttezza.

In merito al secondo capoverso, al fine di dirimere ogni qualsivoglia controversia, si concorda che, ogni anno, in sede di approvazione delle competenze di servizio primaverili, l'azienda fornirà un prospetto inerente l'impiego del personale in mansioni superiori; qualora ve ne fosse necessità si concorderà l'eventuale predisposizione di bandi di concorso per qualifiche superiori.

## ASSUNZIONI

Le parti concordano che, entro la fine del mese di marzo 2024, l'azienda si impegna a incrementare il proprio organico effettivo ed a promuovere stabilizzazioni del personale mediante pubblico concorso, al fine di internalizzare le seguenti figure professionali:

- N° 1 Pilota Motorista Autorizzato
- N° 6 Assistenti di Bordo
- N° 3 Assistenti alla clientela
- N° 1 Operatore qualificato d'ufficio

TABELLA VALORI "SUPERMINIMO"

Agente	Superminimo
250	280,00
230	257,60
210	235,20
205	229,60
193	216,16
188	210,56
175	196,00
170	190,40
158	176,96
155	173,60
154	172,48
139	155,68
138	154,56
130	145,60

Per i parametri non espressamente citati in tabella, gli importi verranno calcolati in relazione

Le parti concordano che trascorsi sei mesi dalla data odierna, sarà effettuato un incontro al fine di verificare la corretta esecuzione del presente accordo.

In caso di cambiamenti organizzativi e/o dei contenuti dell'accordo, su richiesta anche di una sola parte, si incontreranno per analizzare le possibili ricadute.

Per l'azienda

---

---

---

Segreteria/e RSU

---

---

---